



Prot. n. 54_2014 del 20 marzo 2014



Al Sig. Ministro della Giustizia
Andrea Orlando



Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Luigi Birritteri



Al Direttore generale del personale e della formazione
Emilia Fagnoli



Al Direttore Generale Bilancio e contabilità
Lucio Bedetta

Al Direttore Generale SIA
Daniela Intravaia

Oggetto: rimborso spese ai pendolari e tempo di viaggio per i dipendenti in missione.

Con la presente si vogliono riproporre due richieste, che in precedenza non hanno mai ricevuto alcun riscontro nonostante i nostri, insistenti, solleciti. Ci immaginiamo un bel timbro "visto agli atti" o un "si archivi" o altra formula simile. Non si comprende perché non si ha la cortesia di rispondere, di affrontare gli argomenti... forse perché i sindacati (e di conseguenza i lavoratori) non meritano risposte?

Confidiamo che il nuovo Ministro legga e dia la dovuta attenzione perché noi, dopo tanti anni, non ci dimentichiamo e non ci stanchiamo di riproporre le questioni che riteniamo fondate e di interesse dei lavoratori.

1) RIMBORSO SPESE AI PENDOLARI

Ricordiamo che mentre nel Ministero della Giustizia ...

- Hanno soppresso gli uffici giudiziari, eseguito trasferimenti coatti (che tali non si vogliono chiamare ma altro non sono), non hanno pubblicato negli interpellati tutti i posti a disposizione, non si comprendono tutt'ora le sorti del personale del giudice di pace, i pendolari ultra decennali sono tantissimi;
- Non si è riconosciuto nulla ai lavoratori;
- il prezzo della benzina è in continuo aumento.

... nel Ministero dell'Economia e delle Finanze vanno avanti.

Con Regolamento n.159553 del 21 dicembre 2012 (che alleghiamo) il MEF ha rideterminato i nuovi criteri per la disciplina degli interventi sociali e delle provvidenze in favore del personale in servizio.

L'Amministrazione finanzia iniziative di carattere sociale destinate al sostegno economico dei dipendenti rimborsando loro le spese sostenute per abbonamenti annuali di trasporto pubblico (autobus, treni, pullman) e va oltre prevedendo il rimborso (alternativamente) anche le spese sostenute da un figlio!



Occorre evidenziare le differenze?

Nel Ministero dell'Economia:

1. **esistono** i sostegni;
2. **hanno dato** l'informativa alle OO.SS. maggiormente rappresentative
3. **accolgono** la proposta avanzata dal Comitato Unico di Garanzia

Nel Ministero della Giustizia:

1. **non esistono**/non si conoscono/non si fruisce di sostegni
2. **non si convocano** le OO.SS. neanche a seguito di molteplici richieste
3. **non esiste** un Comitato Unico di Garanzia funzionante

2) TEMPO DI VIAGGIO E TEMPO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI IN MISSIONE

Si vuole innanzi tutto evidenziare che tutte le lettere precedenti sulla questione del tempo di viaggio da considerarsi come tempo di servizio sono cadute nel "dimenticatoio" dell'Amministrazione,

Abbiamo richiesto ripetutamente (da soli 10 anni) che vengano individuate, ex art. 30 lett. g) CCNL 1998/2001, le categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da considerarsi come attività lavorativa. Nessuno ci ha mai risposto!

Eppure tutti i lavoratori inviati in missione per l'espletamento dei servizi istituzionali sono -durante il viaggio- al servizio per l'Amministrazione pur se inevitabilmente non possono svolgere le funzioni specifiche del proprio profilo di appartenenza, a maggior ragione nei casi in cui la trasferta inizia la domenica o in altro giorno festivo.

Il paradosso al quale si assiste, in vigenza dell'attuale previsione contrattuale è nel dover "recuperare" la differenza temporale rispetto all'orario di lavoro, nonostante per raggiungere la sede di missione si sia impiegato un tempo superiore a quello ordinariamente impiegato per raggiungere la sede ordinaria di servizio.

Dalla previsione contrattuale sono passati molti anni senza che si sia provveduto, nelle more:

- ✓ L'indennità di trasferta (sia pure di importo irrisorio) è stata abolita dalla legge finanziaria 2006, salvo poi essere ripristinata solo per alcune categorie di lavoratori;
- ✓ Il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- ha ritenuto dover considerare per tutte le categorie professionali del Comparto Ministeri in servizio presso il DAP, "attività lavorativa il tempo di viaggio impiegato dai dipendenti, per motivi di servizio, nell'espletamento delle prestazioni che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore".

Insomma i lavoratori in servizio nell'Amministrazione giudiziaria sono sempre essere penalizzati rispetto ai lavoratori dell'Amministrazione Penitenziaria eppure si è tutti dipendenti dello stesso Ministero.



Da ultimo l'Amministrazione, in data 10/01/2013 presso il Ministero del Lavoro a seguito di una ns. richiesta, ha dichiarato che *"il tempo del viaggio può essere riconosciuto esclusivamente nei limiti della normativa europea e della normativa nazionale di recepimento"*.

Voglio ricordare che l'orario di lavoro viene definito dalla normativa europea e nazionale:

- Direttiva 1993/104/CE: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali";
- D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003, art.1, comma 2 a): "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Il Ministero del Lavoro (circolare n.8/2005) ha evidenziato come la nuova formulazione di definizione dell'orario di lavoro risulti ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente definizione, spostando l'accento sulla **"messa a disposizione del lavoratore"**.

La Corte di Giustizia UE, sentenza 09.09.2003 n° C-151/02, sia pur riferita a diversa fattispecie, ha confermato la medesima interpretazione del Ministero del Lavoro.

La Corte di Cassazione ha ribadito che "il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria e quindi va sommato all'orario di lavoro come straordinario allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione"; in particolare il carattere di funzionalità è stato ravvisato "nel caso di dipendente obbligato a presentarsi presso la sede aziendale e poi inviato di volta in volta in varie località per svolgervi la prestazione" (Cfr.tra le tante, Cassazione civile, sez. lav., 14 marzo 2006, n.5496) o, ancora, rivestono il carattere di funzionalità *"tutte quelle attività preparatorie e propedeutiche all'espletamento di una determinata prestazione lavorativa"*.

Per quanto sopra chiediamo:

- 1) di riconoscere dei sussidi ai lavoratori, analoghi ai colleghi del MEF;
- 2) di convocare le OO.SS. per disciplinare i casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente prevedendo forme di ristoro del dipendente dei costi sostenuti;
- 3) di convocare le OO.SS. al fine di individuare ex art. 30 lett. g) CCNL 1998/2001, le categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da considerarsi come attività lavorativa;
- 4) di ricevere delle risposte!

Cordiali saluti

Il Coordinatore Nazionale
Claudia Ratti